REGOLAMENTO (CE) N. 219/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1999

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2556/98 della Commissione, del 27 novembre 1998, che istituisce, per il 1999, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dell'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2556/98 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1999; che il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2556/98 stabilisce che se nel corso del 1999 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1999, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2556/98 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2556/98, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1999, ammontano a: 8 070 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 20.